

Civile Sent. Sez. 5 Num. 34599 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data pubblicazione: 30/12/2019

SENTENZA

sul ricorso 13776-2014 proposto da:

DE CESARE MARIA ADELE, DE CESARE VITTORIO ROSARIO
PRIMIANO, DE CESARE COLOMBANO, DE CESARE JOLE, DE CESARE
FILOMENA ANNA FLORA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO D'AYALA VALVA, che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta
delega a margine;

2019

2422

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI LESINA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI
6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DI CARLO,
rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA GRAZIA ROMANO
giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 404/2014 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il
19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA
TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrenti l'Avvocato DE FELICE per delega
dell'Avvocato MOSCHETTI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato ROMANO che ha
chiesto il rigetto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. De Cesare Jole, De Cesare Colombano, De Cesare Vittorio, De Cesare Filomena Anna Flora, De Cesare Vittorio Rosario Primiano e De Cesare Maria Adele impugnavano l'avviso di liquidazione Ici per li anni dal 2003 al 2006 relativa ad un terreno sostenendo che l'imposta non era dovuta in quanto esso non era edificabile e, quand'anche lo fosse, era adibito a coltivazioni agricole. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune, la CTR del Piemonte lo accoglieva in parte decurtando il valore dell'area del 30% in considerazione del fatto che il fondo era lontano dal centro abitato, che sussistevano difficoltà obiettive nella costruzione degli edifici e che il fondo medesimo era adibito a coltivazioni agricole.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Il Comune di Lesina si è costituito in giudizio con controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., dato che la CTR non si è pronunciata in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del Comune di Lesina in quanto mancava o comunque non era stata prodotta la delibera n. 131/2013 della giunta comunale autorizzativa del sindaco a proporre appello.

2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione in relazione all'art. 2697 cod. civ. in quanto, nel caso in cui si ritenesse che l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del Comune di Lesina fosse stata implicitamente rigettata, la CTR non avrebbe considerato che l'ente impositore non aveva

2422
2019

assolto l'onere della prova circa la volontà del Comune, validamente espressa, di proporre l'appello.

3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., per aver la CTR desunto la completezza della motivazione degli avvisi di accertamento dal fatto che i contribuenti avevano potuto difendersi nel merito.

4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha considerato che le aree di che trattasi, benché comprese secondo il P.R.G. in ambito edificabile, erano destinate a verde pubblico e sottoposte a vincoli cimiteriali, per il che dovevano ritenersi non edificabili.

5. Con il quinto motivo deducono violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., per aver la CTR attribuito ai fondi un valore omogeneo, ancorché decurtato del 30% rispetto a quello accertato dal Comune, senza distinguere le varie parti che avevano caratteristiche diverse e che non potevano essere considerate uniformi dal punto di vista del valore.

6. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Occorre premettere che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso che occupa i contribuenti deducono che la delibera della giunta sussiste e, ben conoscendone gli estremi, si dolgono del fatto che essa non è stata prodotta in giudizio. Ora, a tacer del fatto che i ricorrenti non hanno trascritto nel ricorso il contenuto di detta delibera e neppure l'hanno prodotta, non ottemperando all'onere della specificità, va considerato che, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali, è escluso l'obbligo di produrlo in capo al comune.

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato e la statuizione della sentenza impugnata in punto di esaustività della motivazione degli avvisi di accertamento va confermata, ancorché con diversa motivazione. Va premesso che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (*ex multis*, Cass. n. 26431 del 08/11/2017). Dall'esame dell'avviso di accertamento che i ricorrenti hanno trascritto nel ricorso emerge la sussistenza degli elementi necessari affinché i contribuenti venissero a conoscenza della pretesa impositiva e potessero esplicitare una valida difesa, tenuto conto che per ogni mappale è indicata la natura edificabile ed il valore unitario.

8. Il quarto motivo è infondato. Occorre premettere che la corte di legittimità ha più volte precisato che, in tema d'ICI, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 11 *quaterdecies*, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla I. n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, salva, però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell'imposizione (*ex multis*, Cass. n. 24308 del

29/11/2016; Cass. n. 12377 del 15/06/2016). Ne consegue che la circostanza che l'area sia qualificata come edificabile dal P.R.G. ne esclude per ciò solo la natura agricola e non rileva il fatto che il piano di lottizzazione abbia previsto la concreta destinazione di talune aree a verde o a viabilità con concentrazione della cubatura solo su altre aree. Tale circostanza può solamente influire sul valore venale concreto. Pertanto, benché il terreno sia qualificato nominalmente dal PRG come destinato a verde pubblico o sussistano vincoli che ne limitano l'edificabilità, occorre accertare, caso per caso, quali interventi edificatori siano consentiti ai privati (Cass. n. 24122 del 13/10/2017; Cass. n. 17811 del 19/7/2017; Cass n. 14503 del 15/07/2016; Cass. n. 14763 del 15/07/2015). Nel caso che occupa emerge dal certificato urbanistico, che i ricorrenti hanno riprodotto nel ricorso, che le aree di che trattasi hanno come destinazione urbanistica quella di zona territoriale omogea F3 ove è prevista la realizzazione di attrezzature di uso collettivo, di talché non è esclusa l'attività edificatoria.

9. Il quinto motivo è inammissibile in quanto con esso i contribuenti richiedono la rivalutazione della decisione di merito assunta dalla CTR che non può essere compiuta dalla Corte di legittimità salvo che il vizio non venga dedotto, nei limiti consentiti, sotto il profilo dell'inadeguatezza motivazionale.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Lesina le spese processuali che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso delle

spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all'esame delle Sezioni Unite civili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019.